R.G. N. 1422/2022

TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
IL PRESIDENTE F.F.

Sciogliendo la riserva assunta nel procedimento n. 1422/2022 R.G.,

esaminati gli atti, sentiti i coniugi Longo Francesca Romana e Patanè Pietro ed esperito negativamente il tentativo di conciliazione;

valutati complessivamente gli elementi conoscitivi acquisiti all'esito di una sommaria delibazione e nell'ottica di un equo bilanciamento tra le dedotte esigenze;

rilevato che dal suddetto matrimonio è nato un figlio: Gabriele (28.7.2017);

che, allo stato, non sono emersi profili di inidoneità genitoriale o di oggettivo impedimento nei confronti di uno dei due coniugi tali da legittimare un affidamento esclusivo dei figli minori all'altro o da ritenere compromessa la capacità genitoriale delle parti;

ritenuto, quindi, che, salvo diversa rivalutazione nel proseguo della causa, il figlio minore possa essere affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e collocato in via prevalente presso il domicilio materno;

che, conseguentemente, la casa coniugale, in applicazione del principio ex art. 337 *sexies* cc, deve essere assegnata alla madre;

che, inoltre, il diritto di visita del genitore non collocatario, in difetto di diverso accordo, si intende regolato come in dispositivo al fine di fornire un criterio organizzativo alle parti;

ritenuto che possa trovare applicazione la condizione indicata dalla madre, quella cioè di inserire il pernotto del figlio minore al termine dell'anno scolastico, stante la non opposizione del padre sul punto e tenuto conto del breve lasso di tempo richiesto (introduzione del pernotto a partire da luglio 2022);

osservato, inoltre, che, in relazione alle statuizioni economiche, è documentato che la Longo, insegnante di scuola dell'infanzia, disponga di un reddito mensile di euro 1400 mensili mentre il Patanè, assistente giudiziario, dispone di entrate mensili pari ad euro 1500;

rilevato, inoltre, che sulla casa coniugale che viene assegnata alla Longo, grava una mutuo cointestato al 50% tra i coniugi, dell'importo di euro 750 mensili il cui esborso deve presumersi, in difetto di prova contraria, che verrà sostenuto in egual misura dai coniugi;

che, allo stato, Patanè Pietro, non sostiene spese per l'immobile in cui si è trasferito a vivere;

che, pertanto, tenuto conto di questi aspetti nonché delle presumibili esigenze del figlio minore (di anni 4), che appare equo prevedere, che Patanè Pietro corrisponda a Longo Francesca Romana, per il mantenimento del figlio Gabriele, l'assegno di euro 350 mensili, somma soggetta a rivalutazione ISTAT;

che, inoltre, ciascuno dei genitori sia tenuto al pagamento delle spese straordinarie, secondo il Protocollo in uso nel Tribunale di Velletri, nella misura del 50%;

che ognuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento;

che, infine, va dichiarata inammissibile, sin d'ora, nel giudizio di separazione personale tra coniugi, la domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale formulata dalla Longo;

visto l'articolo 708 c.p.c., adotta i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti, ritenuti opportuni nell'interesse dei coniugi e dei figli;

autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto;

affida il figlio minore Gabriele congiuntamente ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale nel senso che le decisioni di maggiore interesse per le figlie relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle minori, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità potrà essere esercitata disgiuntamente;

colloca il minore in via prevalente presso la madre;

dispone che il padre, potrà vedere e tenere con sé il figlio , salvo diverso accordo tra i genitori, un pomeriggio a settimana dall'uscita da scuola sino alle ore 19,00, a fine settimane alternate dal venerdì pomeriggio alla domenica sera; quindici giorni, anche non consecutivi, durante il periodo estivo, da concordare dai coniugi entro il 31 maggio di ciascun anno; festività natalizie e pasquali, alternando, quanto alle prime, il periodo tra il 24 e il 30 dicembre e il periodo tra il 31 dicembre ed il 6 gennaio e, quanto alle seconde, alternando le annualità e prevedendo che i giorni di Pasqua e il Lunedì successivo siano alternati tra i genitori;

dispone che il pernotto del minore presso il padre venga introdotto a partire dal mese di luglio 2022;

dispone che Patanè Pietro versi a Longo Francesca Romana per il mantenimento del figlio Gabriele la somma mensile di euro 350, soggetta a rivalutazione ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese sul conto corrente intestato alla madre;

pone le spese straordinarie, regolate secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Velletri , al 50% a carico di ciascun genitore;

assegna la casa coniugale a Longo Francesca Romana;

dispone che ciascuno dei coniugi provveda al proprio mantenimento.

Nomina giudice istruttore se medesima e fissa il giorno **6.2.2023 ore 10.30** per la comparizione delle parti.

Assegna, inoltre, alla parte ricorrente termine sino a 40 giorni prima dell'udienza per il deposito di una memoria integrativa ed alla parte convenuta termine sino a 20 giorni prima dell'udienza per il deposito di una comparsa di risposta con l'avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica la decadenza di cui all'art. 167 c.p.c., primo e secondo comma, e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito.

Si comunichi alle parti ed al Pubblico Ministero.

Velletri, 27.5.2022

Il Presidente f.f.

Martina Rispoli